

**CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DELLE IMPRESE,
DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI E DEL LAVORO AUTONOMO
"CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L'ITALIA"**

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI INTERVENTI
DI SOSTEGNO CONFEDERALE**

Art. 1

Interventi di sostegno a fondo perduto – Fondi

“Confcommercio-Imprese per l’Italia”, al fine di promuovere lo sviluppo del Sistema confederale mediante il sostegno di interventi finalizzati, determina annualmente, in sede di Conto preventivo, lo stanziamento destinato ad alimentare:

a) il «Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema», di cui all’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale a favore delle Associazioni Territoriali e delle Associazioni di Categoria Nazionali;

b) il «Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale» di cui all’art. 11, comma 12, dello Statuto confederale, ripartito in due capitoli di spesa come stabilito al successivo art. 8;

c) il «Fondo Nazionale per le Federazioni di Settore», di cui all’art. 13, comma 13, dello Statuto confederale, anche negli ulteriori utilizzi che l’Assemblea vorrà deliberare;

d) il “Fondo ricostituzione associazioni”, ove presente nel Conto preventivo.

In caso di progetti presentati con la partecipazione di più soci, possono essere utilizzate risorse desumibili dai diversi fondi di competenza dei singoli soci, anche in via cumulativa. Le Unioni Regionali possono presentare e coordinare progetti che coinvolgano e siano deliberati da più Associazioni provinciali, alle quali saranno erogati i finanziamenti a valere sul Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema.

Per l’ammissibilità dei progetti di cui ai commi precedenti si applicano le norme e le procedure previste dagli articoli che seguono.

Art. 2

Deliberazioni in merito alle richieste di sostegno confederale

La Giunta confederale, in esecuzione dell’art. 38 dello Statuto confederale, delibera in merito alle richieste di contributo relative ai Fondi di cui al superiore art. 1, lettere a), b) e c) nei limiti degli importi annui stabiliti dal Conto preventivo e previo parere motivato da parte della Commissione Tecnica

di cui al successivo art. 4, riferendone al Consiglio Nazionale e all'Assemblea con relazioni annuali in concomitanza con le sessioni di bilancio dei due Organi associativi.

La Giunta confederale, relativamente al «Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema» ed al «Fondo Nazionale per le Federazioni di Settore» determina gli interventi di finanziamento con priorità da assegnare a:

- a. programmi biennali o triennali già approvati ed in corso di realizzazione;
- b. programmi di riorganizzazione e riqualificazione delle strutture territoriali, di categoria o settore che perseguano obiettivi di rilievo strategico per il Sistema fissati dagli Organi confederali;
- c. a soci che non abbiano beneficiato di analoghi interventi finanziari nel biennio precedente.

Il Consiglio confederale, relativamente al «Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale», nel predisporre il Conto preventivo, stabilisce gli indirizzi tematici cui devono attenersi i Progetti di sviluppo delle Unioni regionali.

La Giunta confederale delibera gli interventi finanziari a favore delle Unioni stesse con le modalità previste ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Art. 3

Fondo ricostituzione associazioni

Tale fondo, non previsto statutariamente, può essere annualmente finanziato con apposito stanziamento previsto nel Conto preventivo.

L'utilizzo del fondo avviene secondo le modalità previste negli artt. 1, 3, 4, 6 e 7 del presente Regolamento.

Esso può essere utilizzato, secondo il parere della Commissione Tecnica, per risolvere ogni tipologia di problema associativo. In particolare, con tale fondo saranno favorite le aggregazioni e le ristrutturazioni territoriali.

L'accesso alle disponibilità del Fondo ricostituzione associazioni è previsto sulla base di specifici progetti di sviluppo, di durata non superiore a 5 anni, predisposti unitamente ai competenti uffici confederali, che tengano comunque conto della situazione debitoria verso la Confederazione e verso terzi. In tale contesto, la Confederazione svolgerà funzioni di monitoraggio e tutoraggio organizzativo ed amministrativo, la cui accettazione dovrà essere eventualmente deliberata dagli organi delle Associazioni interessate su richiesta della Commissione Tecnica di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Sarà inoltre eventualmente attivata, laddove necessario, una modalità di gestione contabile centralizzata.

Art. 4

Commissione Tecnica

La Commissione Tecnica di cui agli artt. 11, 13 ed 19 dello Statuto confederale, è composta dal Direttore Generale, che la presiede, dal Direttore Centrale dell'Amministrazione Finanza e Controllo e dal Direttore Centrale della Rete Associativa.

La Commissione stabilisce in modo autonomo le proprie procedure di funzionamento e si avvale dell'apporto degli uffici confederali secondo necessità.

La Commissione Tecnica acquisisce, anche richiedendola all'organizzazione interessata, tutta la documentazione ritenuta utile a svolgere l'istruttoria e verifica la sussistenza dei presupposti e delle condizioni previste dal presente Regolamento, anche avvalendosi di qualificati soggetti terzi qualora necessario.

La Commissione Tecnica, in presenza di richieste di interventi e/o di proposte di progetti di sviluppo, completa l'istruttoria entro il termine massimo di due mesi dal ricevimento della domanda sottoponendo alla Giunta confederale le richieste e le proposte presentate corredate dalle proprie valutazioni di merito.

Art. 5

Documentazione e requisiti – Inammissibilità

Le richieste di sostegno confederale di cui al precedente art. 2, pena la non ammissibilità, dovranno essere:

- A. predisposte secondo le indicazioni della Commissione Tecnica;
- B. approvate dai competenti organi associativi del socio richiedente e degli altri soci eventualmente coinvolti.

La Commissione stabilisce la non ammissibilità della richiesta, dandone comunicazione agli interessati, qualora il socio richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto per l'esercizio dei diritti associativi. In particolare:

- non abbia adempiuto all'obbligo di presentazione dei bilanci degli ultimi due esercizi finanziari, corredati dai bilanci delle società partecipate e collegate, predisposti secondo lo specifico schema comunicato dalla Confederazione ed accompagnati da dichiarazione sottoscritta dal Direttore che ne attesti la conformità alle scritture contabili;
- non abbia trasmesso gli elenchi dei soci e le informazioni relative alle quote associative da questi versate;
- non abbia il proprio Statuto conforme a quello vigente della Confederazione;
- non abbia adottato ovvero utilizzato, nel rispetto delle prescrizioni di cui allo Statuto confederale, il logo della confederazione e la correlata definizione " Confcommercio- Imprese per l'Italia".

Le richieste giudicate non ammissibili non possono essere riformulate e ripresentate nel medesimo anno di attività.

Art. 6

Delibere della Giunta Confederale – Comunicazioni

L'utilizzo dei Fondi sarà stabilito a giudizio insindacabile dalla Giunta confederale previa istruttoria e valutazione positiva della Commissione Tecnica, tenendo conto :

- dell'effettiva situazione economico patrimoniale della struttura richiedente e delle società controllate e collegate
- della situazione organizzativa della struttura, valutato anche l'impegno degli organi sociali e della Dirigenza per la realizzazione e l'attuazione dei progetti presentati;
- della rilevanza generale, regionale o locale dell'intervento;
- della congruità del contributo richiesto;
- della qualità e della competenza di eventuali partners e fornitori selezionati;
- dell'entità dello stanziamento per ciascun Fondo in bilancio confederale; di tetti massimi di contribuzione per l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 1, comma 1 lettere a), b) e c) annualmente stabiliti dalla Commissione Tecnica, sia in favore di singoli soci richiedenti che nel caso di richieste presentate da più soci, di cui all'art. 1, comma 2;
- di una percentuale di cofinanziamento confederale per l'utilizzo del fondo di cui all'art. 1, comma 1 lettera a) non superiore al 50% del budget complessivo dei progetti presentati. Qualora il progetto preveda il cofinanziamento di terzi (pubblici e privati), l'erogazione sarà di norma subordinata all'approvazione del progetto medesimo da parte di quest'ultimi di altri eventuali criteri di valutazione stabiliti dagli Organi confederali in

sede di approvazione della proposta di Conto preventivo.

I Progetti di sviluppo presentati dalle Unioni Regionali dovranno inoltre essere coerenti con gli indirizzi tematici deliberati in merito dal Consiglio confederale. Eventuali deroghe a tali indirizzi, relativamente a progetti pluriennali ovvero a specifiche peculiarità territoriali, potranno essere deliberate dalla Giunta confederale su specifica richiesta delle Unioni Regionali interessate.

Le istruttorie con esito negativo espresso dalla Commissione Tecnica e le determinazioni assunte dalla Giunta confederale vengono comunicate all'organizzazione richiedente dal Direttore Generale.

Art. 7

Modalità di erogazione – Divieto

L'erogazione del contributo determinato dalla Giunta sarà oggetto di specifico contratto/convenzione riportante gli obblighi delle parti.

L'accredito dei contributi determinati dalla Giunta potrà avvenire in una o più tranches secondo le valutazioni espresse dalla Commissione Tecnica, anche al fine di verificare che i finanziamenti siano utilizzati per gli scopi previsti e la permanenza dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 5 ed all'art. 10.

E' fatto divieto ai soci beneficiari di utilizzare i contributi assegnati per fini diversi da quelli fissati nella delibera di concessione pena la non ammissibilità ai Fondi per un periodo variabile da uno a tre anni, stabilito dalla Giunta.

La Commissione Tecnica predispone lo schema che i soci beneficiari dovranno utilizzare sia per la rendicontazione finale dei progetti, adempimento da ritenersi obbligatorio, nonché per le rendicontazioni periodiche degli stessi, al fine di valutare gli stati di avanzamento dell'attività progettuale e procedere all'eventuale erogazione degli ulteriori acconti previsti. La mancata rendicontazione parziale, se prevista, o finale determinerà l'obbligo di restituzione delle quote di finanziamento indebitamente percepite.

Per quanto attiene agli interventi a valere sul Fondo ricostituzione associazioni, l'erogazione degli ulteriori acconti sarà subordinata anche al raggiungimento degli obiettivi di periodo fissati dal progetto di sviluppo.

Art. 8

Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale- Stanziamento- Presentazione delle domande

Lo stanziamento fissato nel Conto preventivo alla voce Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale, di cui all'art. 11 dello Statuto Confederale, è ripartito per ciascuna Unione Regionale in due capitoli di spesa destinati a contribuire rispettivamente:

- per l'80% dello stanziamento al finanziamento delle attività istituzionali;
- per l'20% dello stanziamento al finanziamento di Progetti di sviluppo regionali coerenti con gli indirizzi tematici, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del presente regolamento, e le direttive operative fissati dal Consiglio confederale.

Le risorse di cui al precedente comma vengono ripartite tra le Unioni Regionali (Interregionali) regolarmente costituite ed operanti nell'annualità di riferimento secondo i criteri fissati al successivo art. 9.

Le Unioni Regionali (Interregionali) regolarmente istituite ed operanti sono definite al successivo articolo 10.

La domanda di presentazione deve comunque prevedere, quale requisito per poter accedere alla quota destinata al finanziamento delle attività istituzionali, la realizzazione in corso d'anno di un convegno regionale avente tematiche di natura associativa.

La domanda deve essere presentata nel periodo di annualità di riferimento entro e non oltre il 15 marzo. Le proposte della Commissione Tecnica - ai fini delle delibere di approvazione - devono essere presentate alla Giunta confederale entro il mese di aprile dell'anno di riferimento.

Qualora le Unioni Regionali non utilizzino lo stanziamento relativo al capitolo di spesa per il finanziamento dei Progetti di sviluppo su indicati, la Giunta confederale, acquisito il parere della Commissione Tecnica, potrà destinare il relativo importo al finanziamento di Progetti di sviluppo posti in essere da altre Unioni Regionali purché coerenti con le direttive fissate.

Art. 9

Criteri di ripartizione del Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale

Le risorse del Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale destinate alle Unioni Regionali (Interregionali) sono ripartite ed assegnate in base a parametri oggettivi, fissati anno per anno con delibera degli Organi confederali in sede di approvazione del progetto di Conto preventivo, sulla base della capacità contributiva complessiva delle Associazioni Territoriali aderenti a ciascuna Unione Regionale.

In attuazione del precedente art. 8, la Commissione Tecnica fissa per ciascuna Unione Regionale gli importi ai quali l'Unione stessa può accedere, previa presentazione ed accettazione della domanda secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente Regolamento, riguardo al finanziamento delle attività istituzionali ed al finanziamento dei progetti di sviluppo.

Art. 10

Unioni Regionali regolarmente istituite ed operanti

Ai fini del presente Regolamento, si intendono regolarmente costituite ed operanti le Unioni Regionali che:

1. siano costituite ed operino nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto confederale all'art. 11;
2. siano dotate di una autonoma struttura operativa, adeguata ai programmi da realizzare in corrispondenza ai finanziamenti ottenuti;
3. abbiano da parte dell'insieme delle Organizzazioni territoriali componenti un contributo finanziario annuale, deliberato nei bilanci di previsione ed erogato entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, pari ad almeno il 15% delle spese fisse di funzionamento, comprensive del costo del personale.

Art. 11

Interventi finanziari con piani di rientro

La Giunta confederale, qualora "Confcommercio-Imprese per l'Italia" lo abbia previsto nel Conto preventivo con apposito stanziamento, su richiesta dei soci della Confederazione e su proposta della Commissione Tecnica di cui all'art. 4 può deliberare interventi finanziari che prevedono piani di rientro, a condizione che il socio richiedente:

- 1) abbia interamente rimborsato un eventuale precedente intervento finanziario;

ovvero si impegni a rimborsare anche il precedente intervento, nel termine massimo di cinque anni, con la presentazione di un piano di rientro che preveda il versamento di rate costanti: 1) mediante compensazione con gli importi,

esistenti presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, costituiti da crediti spettanti al beneficiario dell’intervento; II) oppure, qualora il rimborso non possa essere assicurato con il predetto sistema di compensazione, mediante pagamento diretto, garantito da congrua fideiussione bancaria o da idonea garanzia immobiliare a favore di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;

- 2) ottemperi a quanto previsto al superiore art. 5.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione e sostituisce integralmente ogni precedente formulazione.

Roma, 28 maggio 2014